CIRCOLARE N.213

A tutto il personale
LORO SEDI

Oggetto: sorveglianza degli alunni da parte del personale scolastico

Si ribadisce quanto già comunicato con le circolari n.16 del 27/9/2021, n.92 del 9/12/2021 e n.118 del 20/1/2022a cui si rimanda per un attenta lettura, riguardo agli obblighi di sorveglianza degli studenti.
La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e del personale non docente come disposto dal profilo professionale delineato nei CCNL e dalle leggi. **In particolare la responsabilità civile, penale e disciplinare per l'inosservanza del già menzionato obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile, dal Codice di procedura Penale, dal CCNL Comparto scuola del 2007, dal Dlgs 30/3/2001 n.165, dal Regolamento di Istituto.**
Pertanto si ribadisce:

- il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi;
- in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata dal personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico;
- durante le ore di attività didattica, il personale docente agevolerà l'uscita degli alunni dalla classe, uno per volta, per fruire dei servizi igienici;
- la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario e con i docenti incaricati della sorveglianza aggiuntiva;
- i docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività;
- al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine;
- gli alunni, che escono anticipatamente rispetto all'orario scolastico previsto, devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, previa autorizzazione concessa dalla vicepresidenza;
- nel caso di pochi alunni presenti a lezione anche pomeridiane è necessario avvisare la vicepresidenza per le opportune valutazioni e comunicazione alle famiglie;
- per nessun motivo gli alunni possono accedere o sostare sui balconi del primo piano, sul vano ascensore, sulla scala di emergenza;

- i collaboratori scolastici, nella loro postazione di lavoro, hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici;
- I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze veramente impellenti;
- i collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi e comunicarlo tempestivamente in vicepresidenza;
- durante lo svolgimento delle attività scolastiche, i cancelli degli edifici devono rimanere sempre chiusi.

Prato 5 maggio 2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Cipriani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)